

LA DOMANDA DEGLI INCENTIVI PER I DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO PERSONE CON DISABILITÀ

Per le assunzioni delle persone disabili effettuate a partire dal 1° gennaio 2016 è previsto a favore dei datori di lavoro un nuovo incentivo economico.

Per le assunzioni delle persone disabili effettuate a partire dal 1° gennaio 2016 è previsto a favore dei datori di lavoro un incentivo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di disabilità. Tale beneficio è stato introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 151/2015 emanato in attuazione della legge n. 183/2014 (Jobs Act) che ha modificato l'art. 13 della Legge n. 68/1999. L'incentivo è gestito dall'INPS che, con la circolare n. 99 del 13 giugno 2016, fornisce indicazioni operative riguardo agli adempimenti dei datori di lavoro e precisa che la richiesta del beneficio deve essere trasmessa all'Inps, attraverso apposite procedure telematiche. Tale incentivo viene corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili ed è riconosciuto dall'INPS, in base alle risorse disponibili, secondo l'ordine di presentazione delle domande telematiche.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio.

L'incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore.

Sono ammessi a godere del beneficio anche gli enti pubblici economici (EPE), ai quali si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati (art. 3, comma 6, legge n. 68/1999).

Lavoratori per i quali spetta l'incentivo.

Secondo quanto prevede l'articolo 10 del decreto legislativo n. 151/2015, l'incentivo può essere fruito per l'assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/78;
- lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/78;
- lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.

Non sono incentivate le assunzioni di lavoratori appartenenti alle altre categorie protette.

Quali assunzioni

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, decorrenti dal 1° gennaio 2016. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, inoltre, l'incentivo può essere riconosciuto - per tutta la durata del contratto - anche per le assunzioni a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi. L'incentivo spetta anche per i seguenti rapporti:

- rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001;
- rapporti di lavoro a domicilio che, devono essere qualificati come rapporti di lavoro

subordinato (art. 1 della Legge n. 877/73);

- assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell'ipotesi in cui l'invio in missione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Misura e durata dell'incentivo.

La misura e la durata del beneficio variano in base alle caratteristiche del lavoratore assunto e del rapporto di lavoro instaurato:

- per i lavoratori disabili assunti a tempo indeterminato con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/78, l'incentivo è pari al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per 36 mesi;
- per i lavoratori disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/78, la misura dell'incentivo è, invece, pari al 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per 36 mesi;
- per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, l'incentivo è pari al 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali e spetta per 60 mesi. Per questi lavoratori l'incentivo può essere riconosciuto anche nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato che deve avere una durata non inferiore a dodici mesi.

In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'incentivo non può essere fruito durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato ad alcun utilizzatore.

L'incentivo può essere riconosciuto nei limiti di risorse specificamente stanziare, presenti nel Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e definite con Decreto Ministeriale. L'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo segue l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Per consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse, il decreto legislativo 151/2015 all'art. 10, comma 1-ter, prevede un particolare procedimento per la presentazione dell'istanza.

Condizioni di spettanza dell'incentivo

Il datore di lavoro deve aver ottemperato a tutti gli obblighi contributivi, alle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, al rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le assunzioni o le trasformazioni di rapporto debbono realizzare l'incremento netto dell'occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell'anno precedente l'assunzione o la trasformazione.

L'incentivo non spetta

- se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
- se l'assunzione viola il diritto di precedenza;
- se presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui vengano assunti lavoratori con livello diverso dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;

- se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, risultava controllato o collegato con il datore di lavoro che assume.

Come fare domanda per l'incentivo

I datori di lavoro devono seguire il seguente procedimento al fine di ottenere l'incentivo previsto per le assunzioni dei disabili.

1. Va inviata all'Inps una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando:

- i dati identificativi del lavoratore da assumere;
- la tipologia di disabilità;
- la tipologia di rapporto di lavoro e, se a tempo determinato, la sua durata;
- l'importo dell'imponibile lordo annuo ed il numero di mensilità.

3. La domanda deve essere inviata solo con il modulo di istanza on-line "151-2015" all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente" disponibile sul sito <http://www.inps.it/>.

Il modulo è accessibile seguendo il percorso:

- "servizi on line";
- "per tipologia di utente";
- "aziende, consulenti e professionisti";
- "servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e pin);
- "dichiarazioni di responsabilità del contribuente".

4. L'Inps verifica le risorse disponibili ed entro 5 giorni dall'invio della domanda comunica l'importo dell'incentivo prenotato in favore del datore di lavoro. La comunicazione è accessibile all'interno dell'applicazione "DiResCo".

5. Il datore di lavoro deve procedere all'assunzione del disabile entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Inps.

6. Il datore di lavoro deve comunicare l'avvenuta stipulazione del contratto di lavoro entro 14 giorni chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L'inps ricorda che i termini suddetti sono perentori. In caso di inosservanza il datore di lavoro perde gli importi prenotati.

Cumulo dei benefici

L'agevolazione è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e non oltre il 100% dei costi salariali.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni consultare la circolare inps n. 99/2016.

Normativa di riferimento

- Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915: "Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra";
- Legge n. 68 del 12 marzo 1999: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" - art. 12;
- Legge 10 dicembre 2014, n. 183: "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";

- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151: "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Circolare inps 13 giugno 2016, n. 99: "Articolo 10, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Modifica dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nuovo incentivo per l'assunzione di lavoratori con disabilità. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti".

(30 gennaio 2018)

Fonte: Superabile.it